



Assenza del microchip: Ã un cane randagio?

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 21 ottobre 2024 n.27246, torna a precisare i termini della responsabilitÃ derivante dai danni cagionati da animali randagi. In particolare nella sentenza si indugia sulla **qualificazione dell'animale come randagio o meno, a fronte della mancanza del previsto microchip**. Se il Giudice di Pace aveva valorizzato tale circostanza per sciogliere positivamente la questione ritenendola *â??circostanza inusuale per un animale di affezione domesticoâ??*, il Tribunale la definiva insufficiente *â??a provarne la natura randagiaâ??* considerando che lâ??obbligo di dotare i cani di proprietÃ privata di microchip non determina lâ??osservazione della stessa da parte di tutti i proprietari dei cani rispettino tale obbligo.

La Corte rileva a tale proposito, rigettando il motivo di impugnazione, che lo stesso: *â??non svolge considerazioni dirette ad evidenziare sul piano dei caratteri della gravitÃ e precisione, con opportuno ragionamento logico conforme allâ??operare del ragionamento presuntivo, lâ??idoneitÃ della carenza di microchip a giustificare appunto quel ragionamento per desumere la qualitÃ di randagi dei cani*. Si limita a postulare che quel fatto noto avrebbe dovuto avere quella idoneitÃ e lo fa semplicemente facendo riferimento alla circostanza che la legislazione regionale prevede che i cani di proprietÃ debbano avere un microchip ed essere anagrafati. SenonchÃ©, questo dato evidenzia ciÃ² che il titolare del dominio sul cane dovrebbe fare, ma **non giustifica che in presenza di cane privo di microchip un cane debba considerarsi randagio**. Manca qualsiasi attivitÃ , che non sia lâ??evocazione della legislazione, idonea a giustificare sul piano della gravitÃ e precisione lâ??assunto che, in forza dello stato legislativo, un cane senza microchip debba ritenersi randagio. La censura si colloca solo al livello di mero dissenso dallâ??apprezzamento di fatto conclusivo inerente lâ??attivitÃ del giudice del merito ed Ã inidonea a denunciare il vizio ai sensi dellâ??art. 2729 c.c. Tanto basta ad escludere che si sia in presenza di corretta censura in iure, senza che occorra osservare che lâ??id quod plerumque accidit evidenzia che spesso i titolari del dominio sul cane non provvedano agli adempimenti anagraficiâ??.

Categoria



1. Focus giuridico

Data di creazione

31 Ott 2024